

Imprenditore agricolo e fabbricato rurale.

I requisiti per riconoscere la caratteristica di ruralità ad un immobile ai fini fiscali e, quindi, per essere sottratto al pagamento dell'ICI, sono stabiliti dal comma 3 dell'art. 9 del Decreto Legge 30 dicembre 1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994 n. 133.

Secondo questa norma il primo requisito è il possesso del fabbricato da parte del soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile è asservito.

Ora, con il comma 37 dell'art. 2 del collegato fiscale alla legge finanziaria 2007, (decreto legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito nella legge 24 novembre 2006 n. 286) è disposto che i soggetti sopraindicati **debbono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo con iscrizione nel registro delle imprese.**

Se il soggetto non possiede questa caratteristica, l'immobile non può più essere considerato rurale e, in conseguenza, diviene obbligatorio denunciare l'immobile al catasto, per la sua iscrizione nel catasto dei fabbricati e per il pagamento dell'ICI.

La dichiarazione al catasto deve essere fatta, sempre seconda la norma sopracitata, entro il 30 giugno 2007, per non incorrere nell'applicazione delle sanzioni di legge.

Informazioni utili:

Servizio tributi presso Palazzo ex Tomasi in via Pasini n. 33
sportello aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,15
telefono 0445/691418-256

Ufficio del Territorio/Sportello catastale di Schio
Via Don Faccin, 3/A
Sportello aperto:
il lunedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00
dal martedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00
telefono e fax 0445/521442

Ufficio del Territorio di Vicenza
Via Zampieri 22
Telefono 0444/965332 – 0444/965334